



ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGRO-PASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

Direzione generale
Servizio sostenibilità e qualità delle produzioni agricole e alimentari

Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020

Reg. (UE) N. 1305/2013

MISURA 14 - BENESSERE DEGLI ANIMALI

QUESITI AGGIORNATI AL 07 NOVEMBRE 2016

MISURA 14 – Benessere degli animali. TUTTI GLI INTERVENTI

n. Quesito	Risposta
<p>1. Si desidera avere conferma del fatto che l'allevatore durante il periodo d'impegno ha l'obbligo di avere una consistenza di UBA pari a quella per la quale si è impegnato e non l'obbligo di avere in azienda gli stessi animali (stessi codici identificativi) indicati nella domanda, obbligo impossibile da rispettare in relazione alle dinamiche di nascite/morti/vendite</p>	<p>Si conferma che l'allevatore durante il periodo d'impegno ha l'obbligo di mantenere in azienda una consistenza di UBA pari a quella per la quale si è impegnato con la presentazione della domanda. Non necessariamente deve mantenere in azienda gli stessi animali (stessi codici identificativi) presenti al momento della presentazione della domanda.</p> <p>Si ricorda che esclusivamente nel caso di adesione al Tipo di intervento 14.1.1 – Settore ovino e caprino da latte, in considerazione della gestione della quota di rimonta aziendale nell'allevamento ovino e caprino in Sardegna (riforma dei capi in estate e raggiungimento dei 12 mesi di età della rimonta in autunno), è consentita una riduzione temporanea del numero di UBA richieste a premio dal 1 giugno al 30 dicembre.</p>
<p>2. In caso di adesione a più Tipi di intervento è possibile il trasferimento degli impegni per un solo Tipo di intervento ?</p>	<p>No. Il trasferimento degli impegni è disciplinato dall'art. 47 paragrafi 2 e 5 del REG. (UE) n. 1305/2013. Per la misura 14 non è previsto il trasferimento parziale degli impegni ma solo quello totale in caso di cessione totale dell'azienda.</p>
<p>3. Quando è possibile effettuare il ritiro parziale o totale della domanda di sostegno e pagamento ?</p>	<p>I tempi e le modalità di ritiro parziale o totale della domanda di sostegno e pagamento sono definiti nel bando della misura 14. Il ritiro parziale è possibile in seguito ad aggiornamento della consistenza zootecnica e riduzione delle quantità richieste a premio distintamente per Tipo di intervento, Intervento o parte dell'Intervento. Mentre il ritiro totale interessa la domanda di sostegno e pagamento nel suo complesso.</p>

1. TIPO DI INTERVENTO 14.1.1 – Pagamento per il miglioramento del benessere degli animali - SETTORE OVINO E CAPRINO DA LATTE

n. Quesito	Risposta
1. Con riferimento all'impegno 7) Miglioramento della gestione della lettiera, nel caso in cui non siano presenti ricoveri adeguati che possano permettere l'utilizzo della lettiera il beneficiario come deve comportarsi ?	L'impegno 7 Miglioramento della gestione della lettiera prevede l'utilizzo della lettiera asciutta, morbida e pulita in modo da assicurare le migliori condizioni di permanenza, riposo e benessere dell'animale nell'ovile. In assenza di ricoveri adeguati viene meno la possibilità dell'utilizzo della lettiera ed il rispetto del l'impegno specifico previsto dal Tipo di intervento.
2. Con riferimento all'impegno 7) Miglioramento di gestione della lettiera, la lettiera può essere costituita da altro materiale idoneo oltre la paglia come previsto per gli altri Tipi di intervento della misura 14 ?	<p>No. La paglia secondo la letteratura scientifica risulta essere il principale materiale di riferimento per la costituzione e gestione della lettiera nei ricoveri in quanto idonea per garantire condizioni ottimali di permanenza e riposo dell'animale nell'ovile.</p> <p>Il Tipo di intervento 14.1.1 si pone in continuità con l'azione FB e la misura 215 attivate nelle precedenti programmazioni in cui era stato previsto analogo impegno sulla gestione della lettiera. Questa poteva essere costituita dalla paglia o da altro materiale idoneo. Con il Tipo di intervento 14.1.1, come riportato nella scheda di misura e nel bando, oltre ad essere stato previsto un ulteriore rinnovo aggiuntivo della lettiera è previsto l'utilizzo esclusivo della paglia, in modo da garantire un livello di benessere più elevato per gli animali rispetto a quello ottenuto nelle scorse programmazioni.</p> <p>La paglia è un co-prodotto dell'agricoltura proveniente dalla produzione di cereali (frumento, orzo, avena, riso, segale, miglio, lino, canapa) ed è rappresentato dai culmi dei cereali della pianta secca.</p> <p>Nell'allegato 6 - Gestione Lettiera – è riportata erroneamente l'indicazione del possibile utilizzo di altro materiale idoneo sostitutivo alla paglia per la gestione della lettiera. Nell'allegato dovranno essere riportati esclusivamente i quantitativi di paglia utilizzati.</p>
3. Con riferimento all'impegno 8) Gestione degli ambienti dell'allevamento e al relativo allegato 7 "Piano di autocontrollo aziendale" è necessario che il beneficiario debba apporre la sua firma al rapporto del tecnico ?	Si, il rapporto del tecnico sul rispetto delle prescrizioni deve essere controfirmato in calce dal beneficiario.

2. TIPO DI INTERVENTO 14.1.2 – Pagamento per il miglioramento del benessere degli animali - SETTORE SUINO

n. Quesito	Risposta
<p>1. Scrofetta: definire per la misura quali sono i capi riproduttori che vengono definiti scrofetta, considerato che per la zootecnia e la BDN si considerano scrofette tutti i capi riproduttori dopo la prima fecondazione ovvero animali di 7/8 mesi ed un peso superiore ai 100 kg. ma che in misura sono indicati i capi riproduttori con peso >di 50kg.</p>	<p>Vengono considerate scrofette ai fini del pagamento del sostegno di cui alla Misura 14 i suini riproduttori di sesso femminile con peso maggiore ai 50 kg e verificabili attraverso la consultazione della Banca Dati Nazionale dell'Anagrafe Zootecnica (BDN).</p>
<p>2. Impegno maggior spazio capi riproduttori scrofette su pavimento grigliato: considerato che la misura riconosce il valore di 0,5UBA anche alle scrofette con peso >50 kg. (ancora femmine in accrescimento) l'impegno relativo allo spazio e da considerarsi quello relativo alla classe scrofette ovvero 2,3mq o a quello previsto per i capi in accrescimento 0,7mq.</p>	<p>L'impegno relativo allo spazio minimo da assicurare per le scrofette (2,30 mq/capo) si applica a quelle con un peso maggiore di 50 kg e verificabili attraverso la consultazione della BDN fin dall'inizio della costituzione del gruppo. Lo spazio minimo di 0,70 mq per capo deve essere rispettato per i suini in accrescimento destinati all'ingrasso di peso maggiore ai 25 kg fino a 110 kg, compresi i suini di sesso femminile.</p>
<p>3. Impegno maggior spazio capi riproduttori su pavimento grigliato: per le norme di base dalle quali discende la misura lo spazio di gruppo è obbligatorio solo per il periodo che intercorre da dopo 30 giorni dalla fecondazione definitiva a 7/10 giorni prima del parto per gli altri periodi (fecondazione e parto svezzamento) sono sempre ammesse le gabbie, i nuovi spazi richiesti 2,3/3,5mq sono da considerarsi per tutto il ciclo produttivo (fecondazione/gestazione/parto e svezzamento) o solo per il periodo già disciplinato dalla normativa comunitaria e nazionale vigente in termine di benessere.</p>	<p>L'allevamento in gruppi stabili ed il rispetto degli spazi previsti dall'impegno di misura per le scrofette (2,30 mq/capo) deve essere assicurato per il ciclo produttivo compreso dopo la prima fecondazione e prima del parto (gestazione). Mentre, l'allevamento in gruppi stabili ed il rispetto degli spazi previsti dall'impegno di misura per le scrofe (3,50 mq/capo) deve essere assicurato per tutto il ciclo produttivo con esclusione del periodo dedicato alla fecondazione e alla fase di parto svezzamento.</p>

4. **Impegni misti non ammessi, capi riproduttori:** premesso che esistono molte aziende che allevano i suini nel loro ciclo produttivo in diversi modi (gabbia grigliata/pieno con paglia/ recinto esterno) durante la loro fase produttiva e considerato che la misura non disciplina questa fattispecie anche se rappresenta la maggioranza delle aziende, l'azienda che intende aderire alla misura come dovrà indicare gli animali e premesso che la misura permette una sola tipologia per categoria in sede di verifica come saranno considerati quelli allevati in diversa modalità da quella richiesta a premio. (esempio: allevamento capi riproduttori con scrofe e scrofette allevate durate il ciclo in gabbia per il periodo di fecondazione, in pieno confinato o in pieno con recinto esterno per il periodo di gestazione e in gabbia per il periodo di parto/svezzamento = a quale impegno potrà aderire 1,2,3).

Il Bando prevede per gli Allevamenti suinicoli stabulati con indirizzo produttivo da riproduzione e/o ingrasso (strutture in pavimento grigliato/fessurato e/o continuo), la possibilità di adesione contemporanea sia all'Intervento 1 che all'Intervento 2. Secondo le compatibilità tra le diverse **categorie di animali** ed interventi di cui alle seguente Tabella:

Tipo di intervento/intervento	SFMM	SFST	SFSF	SCMM	SCST	SCSF
	Allevamento stabulato grigliato/fessurato da riproduzione e/o da ingrasso - magroni e magroncelli	Allevamento stabulato grigliato/fessurato da riproduzione e/o da ingrasso - scrofette	Allevamento stabulato grigliato/fessurato da riproduzione e/o da ingrasso - scrofe	Allevamento stabulato continuo da riproduzione e/o da ingrasso - magroni e magroncelli	Allevamento stabulato continuo da riproduzione e/o da ingrasso - scrofette	Allevamento stabulato continuo da riproduzione e/o da ingrasso - scrofe
14.1.2 - Settore suini						
Intervento 1 Allevamento stabulato con indirizzo produttivo da riproduzione e/o da ingrasso (strutture con pavimento grigliato/fessurato)	SI	SI	SI	NO	SI	SI
Allevamento stabulato grigliato/fessurato da riproduzione e/o da ingrasso - magroni e magroncelli	SI	SI	SI	SI	NO	SI
Allevamento stabulato grigliato/fessurato da riproduzione e/o da ingrasso - scrofette	SI	SI	SI	SI	SI	NO
Intervento 2 Allevamento stabulato con indirizzo produttivo da riproduzione e/o da ingrasso (strutture con pavimento continuo)	NO	SI	SI	SI	SI	SI
Allevamento stabulato continuo da riproduzione e/o da ingrasso - magroni e magroncelli	SI	NO	SI	SI	SI	SI
Allevamento stabulato continuo da riproduzione e/o da ingrasso - scrofette	SI	SI	NO	SI	SI	SI
Allevamento stabulato continuo da riproduzione e/o da ingrasso - scrofe	SI	SI	NO	SI	SI	SI

A titoli esemplificativo in caso di adesione all'intervento 1 (strutture con pavimento grigliato/fessurato) l'impegno 2 "Gestione degli spazi interni dell'allevamento" deve essere rispettato per le categorie scrofette e scrofe come definito nella risposta al quesito n. 3.

Mentre, in caso di adesione all'intervento 2 (strutture con pavimento continuo) l'impegno 3 "Utilizzo della lettiera negli spazi interni dell'allevamento" deve essere rispettato per le categorie scrofette e scrofe, ad esclusione del periodo estivo, nelle diverse zone di allevamento (zone/box per la fecondazione, gestazione, svezzamento, ingrasso, nelle gabbie parto), oltre i periodi previsti dalla normativa vigente.

5. **Impegni misti non ammessi, capi in accrescimento >25kg.:** premesso che esistono molte aziende che allevano i suini nel loro ciclo produttivo in diversi modi (box grigliato/pieno con paglia/recinto esterno) durante la loro fase produttiva e considerato che la misura non disciplina questa fattispecie anche se rappresenta la maggioranza delle aziende, l'azienda che intende aderire alla misura come dovrà indicare gli animali e premesso che la misura permette una sola tipologia per categoria in sede di verifica come saranno considerati quelli allevati in diversa modalità da quella richiesta a premio. (esempio: allevamento capi accrescimento >25kg allevati durante il ciclo di accrescimento in gabbia per il periodo di svezzamento <25 kg, in pieno confinato con paglia per un periodo successivo sino ai 50/70 kg. ed in griglia confinato o in pieno confinato su paglia o in box con recinto esterno per il periodo di finissaggio sino ai 120 kg o maggiore = a quale impegno potrà aderire 1,2,3).

Il Bando prevede per gli Allevamenti suinicoli stabulati con indirizzo produttivo da riproduzione e/o ingrasso (strutture in pavimento fessurato e/o continuo), la possibilità di adesione contemporanea sia all'Intervento 1 che all'Intervento 2. Secondo le compatibilità tra le diverse **categorie di animali** ed interventi di cui alla tabella presente nella risposta al quesito n. 4.

A titolo esemplificativo in caso di adesione all'intervento 1 (strutture con pavimento grigliato/fessurato) l'impegno 2 "Gestione degli spazi interni dell'allevamento" deve essere rispettato per le categorie suini in accrescimento/ingrasso (magroni e magroncelli, compresi i suini di sesso femminile).

Mentre, in caso di adesione all'intervento 2 (strutture con pavimento continuo) l'impegno 3 "Utilizzo della lettiera negli spazi interni dell'allevamento" deve essere rispettato per le categorie magroni e magroncelli (compresi i suini di sesso femminile), ad esclusione del periodo estivo, nelle diverse zone di allevamento, oltre i periodi previsti dalla normativa vigente.

6. **Impegno mantenimento gruppo, capi in accrescimento >25kg:** cosa si intende per **"identificativi degli animali presenti nei box"**, un identificativo univoco per capo come per i capi riproduttori o un identificativo per lotto di gruppo di svezzamento così da poter abbinare questo nuovo identificativo (non obbligatorio) alla normativa obbligatoria di gestione e tracciabilità dei lotti di allevamento.

L'impegno 2 "Gestione degli spazi interni dell'allevamento" consiste, tra l'altro, nell'allevare i suini in gruppi stabili. Inoltre, dall'inizio della costituzione del gruppo per ogni suino di peso maggiore ai 25 Kg e fino a 110 Kg deve essere assicurata una superficie minima di 0,70 mq.

I suini costituiti in gruppo devono rimanere nella stanza/box fino al raggiungimento del peso di 110 kg, se non lasciano l'azienda prima di raggiungere tale peso.

L'allevatore deve garantire che non ci sia mescolamento di suini che non si conoscono, ovvero che suini appartenenti al gruppo formato dopo lo svezzamento nel corso della fase successiva di ingrasso vengano spostati in altri gruppi già formati o contribuiscano alla creazione di nuovi gruppi e adottare un sistema di tracciabilità che consenta, in occasione dei controlli in loco effettuati dall'organismo competente, di verificare che tale condizione sia rispettata.

Pertanto dopo lo svezzamento in fase di costituzione dei gruppi sono possibili due sistemi di identificazione:

1- I suini vengono identificati singolarmente ed univocamente con le stesse modalità previste per i capi riproduttori dall'art. 6 della determinazione del responsabile dell'Unità di Progetto per l'eradicazione della PSA n. 87 del 11.02.2015.

2- I suini vengono identificati attraverso marche o tatuaggi con lo stesso codice alfanumerico per singola stanza/box nella quale viene costituito il gruppo.

Detto codice alfanumerico di sette caratteri è così formato :

- i primi 3 caratteri numerici con il numero progressivo della stanza/box
- i caratteri dal 4 al 5 le prime due lettere del mese di ingresso nella stanza/box
- i caratteri dal 6 al 7 le ultime due cifre dell'anno di ingresso nella stanza/box.

I predetti dati al momento della immissione dei suini nella stanza/box vanno trascritti in un apposito registro aziendale da dove sia possibile verificare per una certa data e per ogni singola stanza/box gli animali presenti.

Le singole stanze/box vanno contrassegnate da un cartello contenente un numero progressivo oltre alla data di costituzione del gruppo, in modo tale che possano essere facilmente individuate in fase di controllo e consentire una verifica incrociata con il registro aziendale se ritenuta necessaria.

<p>7. Per quanto concerne il tipo di intervento 14.1.2, Intervento 3 si chiede di specificare cosa si intenda per allevamento da autoconsumo/familiare in relazione alle categorie di animali e alla loro consistenza.</p>	<p>Tenuto conto della normativa vigente in materia di identificazione e registrazione dei suini (Decreto Legislativo n. 200/2010), per allevamento da autoconsumo/familiare si intende un allevamento da ingrasso che detiene fino ad un massimo di 4 animali, destinati all'autoconsumo e non a scopo commerciale, che non movimentata animali verso altri allevamenti.</p> <p>Sono ammessi al sostegno gli animali direttamente verificabili in BDN appartenenti alle categorie magroni e magroncelli.</p>
<p>8. Per l'intervento 4 "Allevamento confinato semibrado" si chiede di sapere se per favorire l'indole naturale del suino all'esplorazione sia stato individuato un coefficiente di carico UBA/Ha.</p>	<p>No, nel caso specifico non è stato individuato un coefficiente di carico UBA/Ha, perché il rapporto UBA/Ha è molto variabile in funzione delle caratteristiche del suolo a disposizione degli animali. In occasione del controllo in loco il tecnico incaricato verifica, tra l'altro, che la zona di pascolamento utilizzata al momento dai suini assicuri la fruibilità di pascolo inesplorato.</p> <p>Si fa presente che l'"Allevamento confinato semibrado" deve rispettare i requisiti definiti nell'articolo 2 della Determinazione n. 2 dell'8 giugno 2015 del Responsabile dell'Unità di progetto per l'eradicazione della peste suina africana: "allevamento confinato semibrado: la pratica di allevamento che comporti la detenzione di suini all'aperto in spazi confinati di superficie non superiore ai 3 ettari, che per via della separazione esistente tra detta struttura e l'esterno, realizzata grazie a recinti o altri manufatti, non sia accessibile da parte di altri suini presenti al di fuori di detto allevamento o da cinghiali selvatici. Il carico sostenibile è di 15 quintali per ettaro".</p>

3. TIPO DI INTERVENTO 14.1.3 – Pagamento per il miglioramento del benessere degli animali - SETTORE BOVINO DA CARNE

n. Quesito	Risposta
<p>1. Per il settore bovino da carne gli impegni per il tipo d'intervento 14.1.3 ed in particolare per l'intervento 2 e 3 prevedono, fra l'altro, l'impegno 3 relativo alla gestione degli spazi interni dell'allevamento che pone l'obbligo del rispetto di una superficie minima di stabulazione pari a 4,5 mq/capo per i bovini di età inferiore a 24 mesi. Si desidera avere conferma che sia possibile, per non deprimere la capacità produttiva dell'allevamento e nel contempo garantire la superficie a mq di 4,5, allevare parte del bestiame all'ingrasso (che senza l'adesione all'intervento citato avrebbe fatto parte del carico di bestiame normalmente in allevamento) in adeguate strutture di cui l'allevatore dimostra la disponibilità e che integrano, dunque, la capacità d'ingrasso riferita alla superficie di 4,5 mq a capo.</p>	<p>Si conferma la possibilità di allevare parte del bestiame all'ingrasso in adeguate strutture di cui l'allevatore dimostra la disponibilità (dette strutture devono comunque figurare nel Fascicolo Aziendale – Fabbricati, del soggetto beneficiario del sostegno). Resta inteso che le adeguate strutture di cui l'allevatore ha disponibilità devono essere fruite dagli animali ammissibili al sostegno, durante il periodo di permanenza dell'animale in allevamento. In qualsiasi caso deve essere rispettato l'impegno annuale di 4,5 mq/capo per tutti i capi ammissibili al sostegno presenti nell'allevamento indipendentemente dal tipo di ricovero/box in cui risultano essere confinati.</p>
<p>2. Per il settore bovino da carne nella parte relativa a "Impegno 3) Gestione degli spazi interni dell'allevamento (intervento 2 e 3)" si legge che "L'impegno prevede l'obbligo di rispettare una superficie minima di stabulazione pari a 4,50 mq/capo per i bovini di età inferiore a 24 mesi. Per superficie di stabulazione si intende lo spazio interno in cui gli animali possono esercitare liberamente l'attività di locomozione, alimentazione e riposo. Si chiede di chiarire le modalità di calcolo degli spazi interni riservati agli animali, se è parametrato esclusivamente all'età oppure anche alle dimensioni del capo allevato, e quindi del peso ?</p>	<p>Per il settore bovino da carne lo spazio interno minimo disponibile di stabulazione per ciascun capo ammissibile al sostegno deve essere pari a 4,50 mq.</p> <p>La superficie di stabulazione è stata definita in base alle raccomandazioni del Comitato scientifico veterinario sulla salute e sul benessere della Commissione europea – Fonte CRPA, adattata agli allevamenti presenti in Sardegna. La modalità di calcolo degli spazi interni è stata determinata in funzione dell'età e del peso, parametri correlati positivamente tra loro in condizioni fisiologiche ed ambientali ottimali.</p>

4. TIPO DI INTERVENTO 14.1.4 – Pagamento per il miglioramento del benessere degli animali - SETTORE BOVINO DA LATTE

n. Quesito	Risposta
<p>1. Per quanto concerne il bovino da latte ed in particolare l'impegno 2 "Utilizzo della lettiera" si chiede di sapere se possono accedere o meno le aziende che utilizzano i materassini nelle cuccette.</p>	<p>Si, possono accedere alla Misura 14, ma devono migliorare il comfort della zona cuccette sostituendo i materassini con l'utilizzo della paglia o altro materiale idoneo (fieno, segatura e trucioli) fino al raggiungimento dello spessore di almeno 40-50 mm. Devono inoltre essere effettuate le registrazioni dei quantitativi di paglia utilizzati.</p> <p>Uno strato della lettiera in paglia maggiore a 30 mm assicura un maggiore livello di benessere rispetto alla gomma soffice. Si ricorda che l'obiettivo della Misura 14 è quello del miglioramento del benessere degli animali.</p>

<p>2. Per il settore bovino da latte nella parte relativa a “Impegno 3) Gestione degli spazi interni dell'allevamento (intervento 1 e 2)” si legge che “L'impegno prevede l'obbligo di rispettare una superficie minima di stabulazione pari a 8 mq per capo adulto. Per superficie di stabulazione si intende lo spazio interno in cui gli animali possono esercitare liberamente l'attività di locomozione, alimentazione e riposo. Nel caso di allevamenti in cui la superficie di stabulazione destinata alla quota di rimonta è diversa rispetto alla superficie destinata ai capi in lattazione, il rapporto di 8 mq/capo adulto dovrà essere rispettato separatamente in ciascuna delle due diverse superfici di stabulazione”. Si chiede di chiarire cosa si intenda per animale adulto (bovino di età superiore a 24 mesi e vacche?) e come si rispetta nel locale rimonta, per definizione riservato agli animali non ancora in carriera, la superficie a capo adulto.</p>	<p>Per il settore bovino da latte, per capo adulto si intendono le vacche e altri bovini femmina di oltre due anni (1,0 UBA). I bovini femmina di età fino a due anni concorrono alla definizione di capo adulto nella seguente misura:</p> <ul style="list-style-type: none">- Bovini femmina da sei mesi a due anni di età = 0.6- Bovini femmina di meno di sei mesi di età = 0.4. <p>A titolo esemplificativo, un Bovino femmina da sei mesi a due anni di età + un Bovino femmina di meno di sei mesi di età equivalgono ad un capo adulto.</p>
<p>3. Sono un allevatore di Bovini da Latte, la mia azienda ha come strutture una sala di mungitura, una tettoia con massicciata in cemento e rastrelliera utilizzata per alimentare gli animali i quali non riposano entro una stalla o in un paddock, ma sono liberi di pascolare e di muoversi nei terreni da lui condotti. Considerato che nel bando sono previsti due tipi di interventi ed entrambi prevedono l'allevamento stabulato, mi chiedo se la mia azienda può beneficiare dei premi previsti.</p>	<p>L'intervento dedicato al settore Bovino orientato alla produzione di latte prevede il rispetto di impegni nell'ambito degli spazi interni dell'allevamento (Utilizzo della lettiera nei locali di stabulazione, spazi interni di stabulazione più ampi rispetto all'ordinarietà).</p> <p>L'allevatore può aderire all'intervento nella misura in cui ritiene di poter rispettare gli impegni previsti, assicurando l'utilizzo della lettiera nei locali di stabulazione e la disponibilità di spazi interni di stabulazione almeno nella misura prevista dall'impegno, affinché gli animali possono esercitare liberamente l'attività di locomozione, alimentazione e riposo.</p>